



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2010
(OR. en)**

17239/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0333 (NLE)**

PECHE 332

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle
possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca
e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle
Seychelles

REGOLAMENTO (UE) N. .../2010 DEL CONSIGLIO

del

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca
a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca
e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato
nel settore della pesca tra la Comunità europea e
la Repubblica delle Seychelles**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Un nuovo protocollo (in prosieguo: "il protocollo") che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles¹ (in prosieguo: "l'accordo") è stato siglato il 3 giugno 2010. Il protocollo conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica delle Seychelles in materia di pesca.
- (2) Il ...* il Consiglio ha adottato la decisione n. .../2010/UE**², relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.
- (3) È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per la durata del protocollo.

¹ GU L 290 del 20.10.2006, pag. 2.

* GU: inserire la data della decisione di cui al documento st 17237/10.

** GU: inserire il numero e gli estremi di pubblicazione del documento st 17237/10.

² GU L...

- (4) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie¹, se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione in virtù del protocollo non sono pienamente utilizzate, è opportuno che la Commissione ne informi gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. È opportuno fissare tale termine.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 18 gennaio 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite nel protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) tonniere con reti a circuizione

Spagna	22 unità
Francia	23 unità
Italia	3 unità

b) pescherecci con palangari di superficie

Spagna	2 unità
Francia	5 unità
Portogallo	5 unità

2. Fatti salvi l'accordo e il protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008.

3. Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
